



Parma, 15/07/2022

Ai Consulenti del Lavoro
di Parma
Ai Praticanti Consulenti del Lavoro
di Parma

Prot. n. 373/U

Oggetto: Circolare n. 04_2022.

- A) **Convegno del 27/07/2022 dal titolo “COMPILAZIONE DELL’UNIEMENS: CASI PARTICOLARI – VERIFICA ESITI INVIO FLUSSI”.**
- B) **Novità sulle modalità di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro per la sessione 2022.**
- C) **Comunicazione CNO: competenza dei Consulenti del Lavoro sulla gestione dei nullaosta al lavoro – procedura di asseverazione.**
- D) **Report informativo: riunione tavolo tecnico CNO ed Agenzia delle Entrate.**

A) Il Consiglio Provinciale dell’Ordine di Parma ha organizzato un convegno, di cui alleghiamo la locandina, dal titolo “COMPILAZIONE DELL’UNIEMENS CASI PARTICOLARI /VERIFICA ESITI INVIO FLUSSI” che si svolgerà il 27 Luglio 2022 dalle ore 09:30 (rilevazione presenze alle ore 9:15) alle 12:30 presso l’Auditorium della Pubblica Assistenza di Parma in Viale Gorizia, n. 2/A. relatore sarà Alessandro Graziano Consulente del Lavoro – Presidente di ANCL Milano – Docente di amministrazione del personale, consulenza del lavoro e gestione degli adempimenti INPS. L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 3 crediti formativi.

Iscrizione obbligatoria da effettuarsi tramite la piattaforma per la formazione continua <http://formazione.consulentidellavoro.it>

Per l’acquisizione dei crediti formativi i partecipanti devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. L’evento non è frazionabile.

Per l’accesso è obbligatorio indossare la mascherina FFP2

B) Informiamo che con D.M. 4 luglio 2022 n. 31, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute prevede che, in virtù dell’impennata dei contagi da SARS-CoV-2, l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro si terrà in modalità esclusivamente orale, con conseguente abolizione delle prove scritte fissate

nelle date dell'8 e del 9 settembre 2022. Alla luce di ciò si prevede il differimento dell'inizio della sessione al 24 ottobre 2022, con conseguente proroga della presentazione delle domande al 9 settembre 2022 (precedentemente la data era fissata al 20 luglio 2022).

Le singole commissioni - sulla base del numero dei candidati per regione - adotteranno e comunicheranno successivamente i calendari d'esame.

Si specifica che, stante l'evolversi della situazione epidemiologica, potranno essere stabilite modalità di svolgimento a distanza delle prove orali.

Per tutto quanto non previsto dal Decreto n. 31/2022, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 3/2022.

Pertanto, i requisiti prescritti per l'accesso all'Esame di Stato devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Decreto 3/2022 o alla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami, prorogata al 9 settembre 2022. In una di queste date, i soggetti interessati dovranno essere in possesso del certificato di compiuta pratica in corso di validità.


- C) Provvediamo ad allegare la comunicazione del CNO avente ad oggetto la competenza dei Consulenti del Lavoro sulla gestione dei nullaosta al lavoro – procedura di asseverazione.
- D) Provvediamo ad allegare la comunicazione pervenuta dal Consiglio Nazionale, riguardante i risultati delle interlocuzioni del tavolo tecnico tra il CNO e l'Agenzia delle Entrate.

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net - circolari consulenti.



Allegati:

- Locandina 27/07/2022.
- D.M. 4 luglio 2022 n. 31: novità sulle modalità di svolgimento dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro per la sessione 2022.
- Comunicazione CNO: competenza dei Consulenti del Lavoro sulla gestione dei nullaosta al lavoro – procedura di asseverazione.
- Report informativo: riunione Tavolo tecnico Agenzia delle Entrate.



COMPILAZIONE DELL'UNIEMENS CASI PARTICOLARI/VERIFICA ESITI INVIO FLUSSI

RELATORE

Alessandro Graziano

Consulente del Lavoro

Presidente di ANCL Milano

**Docente di amministrazione del personale,
consulenza del lavoro e gestione degli
adempimenti INPS**



27 LUGLIO 2022

dalle ore 09:30 (rilevazione
presenze ore 9:15) alle ore 12:30
Auditorium della Pubblica
Assistenza di Parma
Viale Gorizia, 2/A - Parma

L'evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 3 crediti formativi.

Iscrizione obbligatoria da effettuarsi tramite la piattaforma per la formazione continua <http://formazione.consulentidellavoro.it>

Per l'acquisizione dei crediti formativi i partecipanti devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. L'evento non è frazionabile.

Per l'accesso è obbligatorio indossare la mascherina FFP2



[m_ips.32.001.R.0000031.04-07-2022](#)



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

di concerto con

il Ministero della Salute

Direzione Generale della prevenzione sanitaria

VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante *"Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"*;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 27 gennaio 2022 con cui è stata indetta, per l'anno 2022, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lett. p);

VISTI i decreti del presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 10 aprile e 26 aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, ai sensi del quale *"[...] con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione dell'anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro."*;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, in particolare, l'art. 6, comma 8, ai sensi del quale *"Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del*

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, in particolare, l'articolo 1, comma 1, con cui il termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2021, con la quale lo stato di emergenza epidemiologica sul territorio nazionale è stato prorogato al 31 luglio 2021;

VISTA la legge 17 giugno 2021, n. 87 che, nel convertire il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ha aggiunto l'articolo 11-septies, recante *“Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro”*, che proroga al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e, in particolare, l'articolo 1, secondo cui *“lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”;*

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l'articolo 6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;

RITENUTO di dare attuazione, mediante il presente decreto, a quanto previsto dal richiamato articolo 6, comma 4, decreto-legge n. 228 del 2021 in quanto, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, persistono comunque esigenze di prevenzione e contrasto della diffusione della pandemia da *COVID-19* sull'intero territorio nazionale;

SENTITO il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro;

D E C R E T A

Art. 1

(Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente del lavoro)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, in deroga alle disposizioni normative vigenti, l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui al decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022 è costituito, per la sessione dell'anno 2022, esclusivamente dalla prova orale. Conseguentemente, le prove scritte previste dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto direttoriale, in programma nei giorni 8 e 9 settembre 2022, non avranno luogo.

2. Le commissioni di esame garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste nell'articolo 2, comma 3, del citato decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022, al fine di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste per l'esercizio della professione di consulente del lavoro, con particolare riguardo alle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e del diritto tributario.

Art. 2

(Differimento data di inizio delle prove d'esame e modalità di svolgimento)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, le prove orali avranno inizio in data 24 ottobre 2022 e proseguiranno secondo i calendari d'esami adottati dalle singole commissioni in base al numero dei candidati.
2. I dirigenti degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022, assicurano che le prove orali si svolgano in presenza nel pieno rispetto di tutte le vigenti misure di prevenzione e di contenimento del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19.
3. Con successivo decreto direttoriale potranno, eventualmente, essere stabilite modalità di svolgimento a distanza delle prove orali qualora si renda necessario per l'evolversi della situazione epidemiologica.

Art. 3

(Differimento del termine di presentazione delle domande di ammissione)

1. Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022 e tenuto conto del differimento dell'inizio delle prove di esame, il termine per la presentazione delle domande di ammissione è differito al 9 settembre 2022.

Art. 4

(Valutazione dei candidati)

1. La valutazione dei candidati avverrà unicamente in base alla prova orale, secondo il punteggio attribuito dai componenti della commissione ai sensi dell'articolo 6 del decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022.
2. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione dei candidati rimane fermo quanto stabilito dal predetto articolo 6, comma 4, del decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022, purché compatibili.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo *www.lavoro.gov.it* e ne sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Direttore Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali
Romolo de Camillis

Il Direttore Generale della prevenzione sanitaria



**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

01-C4-24-D9-DA-2B-89-BE-31-95-1F-DA-A1-5F-9D-E0-99-AA-4F-9E

PAdES 1 di 2 del 28/06/2022 15:36:24

Soggetto: REZZA GIOVANNI

S.N. Certificato: 4503FE6

Validità certificato dal 22/05/2020 12:39:00 al 21/05/2023 22:00:00

Rilasciato da Namirial S.p.A./02046570426

PAdES 2 di 2 del 04/07/2022 10:44:51

Soggetto: Segnatura di Protocollo

S.N. Certificato: 6FC6BA36

Validità certificato dal 28/05/2018 13:45:17 al 25/05/2028 13:45:17

Rilasciato da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Commento: Registrazione Informatica: m_lps.32.001.R.0000031.04-07-2022

inl.INL.Circolari_INL.R.0000003.05-07-2022.h.15:58

CIRCOLARE N. 3/2022



Il Direttore

Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

INPS
Direzione centrale entrate

INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

e p.c.

Ministero dell'interno
Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione

Agenzia delle entrate
Direzione generale

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 44, D.L. n. 73/2022 recante *“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”* – semplificazione delle verifiche di cui all'art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999 – procedura di asseverazione.

L'art. 44 del D.L. n. 73/2022, in vigore dal 22 giugno u.s., ha introdotto una procedura semplificata per le verifiche di cui all'art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999 ossia per le verifiche rimesse allo Sportello unico per l'immigrazione della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra UE.

In particolare, la disposizione prevede, in relazione agli ingressi previsti per le **annualità 2021 e 2022**, una diversa modalità delle verifiche, già rimesse agli Ispettorati del lavoro, *“dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili”*.

Dette verifiche, al fine di una semplificazione delle procedure, sono infatti demandate, in **via esclusiva** e fatti salvi eventuali controlli a campione da parte di questo Ispettorato in collaborazione con l’Agenzia delle entrate:

- ai **professionisti** di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro nonché a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979;
- alle **organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 44 in esame le verifiche in questione devono attenersi all’osservanza dei seguenti criteri:

- **capacità patrimoniale**, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato;
- **equilibrio economico-finanziario** e cioè la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione;
- **fatturato**, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura;
- **numero dei dipendenti**, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;
- **tipo di attività** svolta dall’impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa.

In relazione a tali elementi si evidenzia che le relative verifiche **vanno effettuate in correlazione le une con le altre** e, per un maggior dettaglio, si ritiene possibile ricorrere alle indicazioni già contenute

nell'art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai "requisiti reddituali del datore di lavoro" interessato ad accedere alla procedura di emersione di cui all'art. 103 del D.L. n. 34/2020 (conv. da L. n. 77/2020).

In particolare, in relazione alla capacità patrimoniale e all'equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, **in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere**, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio di esercizio.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, la congruità della capacità economica andrà valutata in riferimento al numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal medesimo Ministero.

Per quanto attiene in particolare il settore agricolo, potranno prendersi a riferimento anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e, eventualmente, considerare i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori.

Gli elementi di cui sopra costituiscono peraltro il **patrimonio informativo minimo** sul quale effettuare le valutazioni richieste. Rispetto a tali elementi, ai fini di una maggior consapevolezza di giudizio, si ritiene che il professionista e l'organizzazione datoriale debbano altresì acquisire:

a) il **Documento unico di regolarità contributiva (DURC)** che potrà fornire contezza in ordine alla inesistenza di debiti con gli Istituti previdenziali;

b) una **dichiarazione**, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dell'impresa in ordine alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori, ivi compresi i reati di cui agli artt. 437, 589 comma 2, 590 comma 3, 601, 602, 603-bis nonché per i reati indicati e introdotti dal D.Lgs. n. 286/1998;

c) una **dichiarazione**, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell'impresa nonché, se diverso, del soggetto incaricato della gestione del personale, circa l'insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) concernenti l'impiego di manodopera irregolare;

d) una **dichiarazione**, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell'impresa circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino l'eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;

e) una **dichiarazione**, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell'impresa relativamente alla circostanza di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione

presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l'indicazione del numero dei lavoratori interessati e l'esito delle stesse.

In caso di esito positivo delle verifiche e di acquisizione degli elementi di cui alle precedenti lettere è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ovvero, per le domande già presentate per l'annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

L'asseverazione, **sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata.** Il professionista e l'organizzazione che rilasciano l'asseverazione sono comunque tenuti, al fine di semplificare eventuali accertamenti, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il legislatore stabilisce inoltre che tali disposizioni non trovano applicazione con riferimento alle domande relative alla annualità 2021 **in relazione alle quali le verifiche siano già state effettuate dal competente Ispettorato** e cioè in relazione alle pratiche effettivamente definite. Per le altre istanze già presentate relative all'anno 2021, comprese quelle rispetto alle quali è stata richiesta una integrazione della documentazione a fini istruttori, così come previsto dal comma 3 dell'art. 44 del D.L. n. 73/2022 *"l'asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno"*. Tali istanze, come già indicato dalla nota di questo Ispettorato prot. DC Tutela n. 3820 del 23 giugno 2022 e precisato dalla circolare del Ministero dell'interno prot. n. 5113 del 24 giugno u.s., saranno comunque conteggiate ai fini del numero complessivo delle pratiche in quota.

In ogni caso resta fermo, per entrambe le annualità 2021 e 2022, l'esclusione di cui all'art. 30-bis, comma 8, ultimo periodo, del D.P.R. n. 394/1999 secondo cui *"la disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza"*.

Ulteriore semplificazione introdotta dall'art. 44 in esame è prevista al comma 5 che esclude la presentazione della asseverazione *"con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1"*.

L'eventuale sottoscrizione dei protocolli in questione consentirà quindi il rilascio dei nullaosta esclusivamente sulla base della richiesta presentata dalle organizzazioni dei datori di lavoro, le quali sono comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la documentazione utilizzata ai fini delle verifiche in questione.

Da ultimo, la disposizione in esame evidenzia la possibilità da parte dell'Ispettorato, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli sul rispetto dei requisiti e delle procedure

previste dallo stesso art. 44, sulle quali si rinvia alle indicazioni che potranno essere fornite dalla competente Direzione centrale tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro.

Si allega alla presente il modello di asseverazione da poter utilizzare ai fini della procedura in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO

Bruno Giordano



**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

8D-9E-1B-7F-B9-7B-A7-E8-82-DE-B3-6F-D9-18-3E-91-17-36-8A-27

PAdES 1 di 2 del 05/07/2022 15:55:33

Soggetto: GIORDANO BRUNO

S.N. Certificato: 1E9505B3

Validità certificato dal 30/07/2021 07:28:00 al 28/07/2024 22:00:00

Rilasciato da Namirial S.p.A./02046570426

PAdES 2 di 2 del 05/07/2022 15:59:00

Soggetto: Ispettorato Nazionale del Lavoro

S.N. Certificato: 5BBF460D

Validità certificato dal 11/10/2018 12:46:05 al 08/10/2028 12:46:05

Rilasciato da

Commento: Registrazione Informatica: inl.INL.Circolari_INL.R.0000003.05-07-2022.b.15:58

ASSEVERAZIONE EX ART. 44, D.L. n. 73/2022

Verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ iscritto all'Ordine dei _____ ovvero in qualità di _____ della Associazione _____, domiciliato in _____ indirizzo _____ telefono _____ e-mail _____

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi

IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA PERVENUTA DA

Datore di lavoro persona fisica (es. datore di lavoro domestico) cognome _____ nome _____ sesso _____ nato/a il _____ CF _____ Stato di nascita _____ Provincia di nascita _____ Comune di nascita _____ luogo di nascita (estero) _____ residente in _____ provincia _____ indirizzo _____ documento di riconoscimento (per le persone di cittadinanza italiana carta di identità o documenti equivalenti, per le persone di cittadinanza straniera passaporto o documenti equivalenti) _____

Datore di lavoro persona fisica o giuridica esercente attività di impresa o di lavoro autonomo ragione sociale _____ CF/p. IVA _____ matr. INPS _____ codice INAIL (PAT) _____ codice di controllo INAIL _____ voce di lavorazione INAIL _____ iscrizione C.C.I.A.A. Prov. di _____ n. _____ data iscrizione _____ sede legale nel Comune di _____ Prov. di _____ indirizzo _____ CAP _____
Dati relativi al rappresentante legale dell'impresa cognome _____ nome _____ sesso _____ nato/a il _____ CF _____ Stato di nascita _____ Provincia di nascita _____ Comune di nascita _____ luogo di nascita (estero) _____ residente nel Comune di _____ Provincia _____ indirizzo _____ CAP _____ cittadinanza _____ documento di riconoscimento (per le persone di cittadinanza italiana carta di identità o documenti equivalenti, per le persone di cittadinanza straniera passaporto o documenti equivalenti) _____ ruolo rivestito all'interno della compagine aziendale _____

CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI LAVORATORI E ALLE SEGUENTI MODALITÀ DI IMPIEGO

1) cognome _____ nome _____ sesso _____ nato/a il
 _____ CF _____ Stato di nascita _____ età
 _____ cittadinanza _____ estremi del passaporto _____

contratto collettivo applicato _____
 mansioni _____
 inquadramento _____
 livello _____
 tipologia contrattuale _____
 durata del contratto _____
 orario di lavoro settimanale _____
 retribuzione mensile lorda (non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato) _____
 luogo di lavoro _____ (nel caso di più sedi indicare la sede dove presta prevalentemente la propria attività)

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA

Comune di _____ Provincia _____ indirizzo _____ CAP

In locazione a carico del datore di lavoro _____ (si/no) decurtazione della retribuzione (si/no)
 _____ (se si indicare l'importo netto mensile decurtato)

2) cognome _____ nome _____ sesso _____ nato/a il
 _____ CF _____ Stato di nascita _____ età
 _____ cittadinanza _____ estremi del passaporto _____

contratto collettivo applicato _____
 mansioni _____
 inquadramento _____
 livello _____
 tipologia contrattuale _____
 durata del contratto _____
 orario di lavoro settimanale _____
 retribuzione mensile lorda (non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato) _____
 luogo di lavoro _____ (nel caso di più sedi indicare la sede dove presta prevalentemente la propria attività)

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA

Comune di _____ Provincia _____ indirizzo _____ CAP

In locazione a carico del datore di lavoro _____ (si/no) decurtazione della retribuzione (si/no)
 _____ (se si indicare l'importo netto mensile decurtato)

3) cognome _____ nome _____ sesso _____ nato/a il
 _____ CF _____ Stato di nascita _____ età
 _____ cittadinanza _____ estremi del passaporto _____

contratto collettivo applicato _____
 mansioni _____
 inquadramento _____

livello	_____
tipologia contrattuale	_____
durata del contratto	_____
orario di lavoro settimanale	_____
retribuzione mensile lorda (non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato)	_____
luogo di lavoro _____	(nel caso di più sedi indicare la sede dove presta prevalentemente la propria attività)
SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA	
Comune di _____	Provincia _____ indirizzo _____ CAP _____
In locazione a carico del datore di lavoro _____	(si/no) decurtazione della retribuzione (si/no) _____
_____ (se si indicare l'importo netto mensile decurtato)	

4)

HA PROVVEDUTO A VERIFICARE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI INDICATE DAL PREDETTO ART. 44 DEL D.L. N. 73/2022 E DELLA CIRCOLARE DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO N. 3 DEL 5 LUGLIO 2022 IN RELAZIONE AL DATORE DI LAVORO ED AI LAVORATORI SOPRA EMARGINATI. TENUTO INOLTRE CONTO:

(se datore di lavoro persona fisica)

- della fonte del reddito prodotto dal datore di lavoro persona fisica derivante da _____ (lavoro dipendente, autonomo, pensione ecc.)
- dell'ultimo reddito lordo conseguito dal datore di lavoro persona fisica pari ad euro _____ (Quadro RN, rigo RN1 Modello Redditi PF ovvero Rigo 11 Modello 730/3)

(se datore di lavoro persona fisica o giuridica esercente attività di impresa o di lavoro autonomo)

- del tipo di attività svolta dal datore di lavoro (impresa o dal lavoratore autonomo), anche con riferimento al carattere _____ (continuativo/stagionale) della stessa;
- del fatturato del datore di lavoro richiedente (impresa o lavoratore autonomo) nel corso dell'esercizio relativo all'ultimo anno (Quadro VE rigo VE50 Dichiarazione annuale IVA) al netto degli acquisti (Quadro VF rigo VF25 Dichiarazione annuale IVA) pari ad euro _____
- ovvero del fatturato del datore di lavoro richiedente (impresa o lavoratore autonomo) in regime forfettario (art. 1, c. 54 a 89, L. n. 190/2014) nel corso dell'esercizio relativo all'ultimo anno (Quadro LM SEZ. 2 rigo LM 22 Modello Redditi PF) pari ad euro _____;
- ovvero del fatturato presuntivo nel corso del primo anno di attività (per le imprese costituite da meno di un anno), sulla base degli impegni contrattuali sottoscritti e rappresentati in una situazione economica provvisoria pari ad euro _____;
- del reddito di esercizio dichiarato nell'ultima denuncia annuale dei redditi di impresa nell'anno pari ad euro _____;
- del possesso, da parte dell'impresa richiedente, del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) con scadenza il _____;

(in entrambi i casi)

- dei dipendenti in forza, alla data odierna, presso la sede dove saranno impiegati i lavoratori sopra indicati, in numero pari a _____;



Consistenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
email consiglionazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 14 luglio 2022

COMUNICATI E NOTIZIE

Allegati: 2

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consistenti del Lavoro
LL. II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consistenti del Lavoro
LL. II.

**Oggetto: competenza dei Consistenti del Lavoro sulla gestione dei nullaosta al lavoro –
procedura di asseverazione.**

Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del
nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, all'art. 44, ha
introdotto una procedura semplificata per le verifiche del possesso dei requisiti in materia di lavoro,
relative alle procedure di concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra UE,
affidandole in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della Legge 12/1979 ed alle organizzazioni dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La Circolare n. 3 del 5 luglio u.s. dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, allegata, illustra la
procedura di effettuazione delle verifiche e della relativa asseverazione, istituendo un apposito modello
da utilizzare.

Inoltre, grazie alla costante e proficua interlocuzione tra il Consiglio Nazionale e l'INL, si
riportano delle prime FAQ che ben chiariscono le principali questioni relative all'asseverazione.

Si invitano Codesti Consigli a favorire la più ampia diffusione della presente nota presso gli
iscritti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Francesca Maione



FAQ

1. L'asseverazione prevede l'esame di una copiosa documentazione e la raccolta di diverse dichiarazioni da parte del datore di lavoro. Pertanto si ritiene necessario comprendere quale sia la tempistica entro cui procedere.

La tempistica è indicata al punto 6) delle indicazioni operative diramate dal Ministero dell'Interno lo scorso 24 giugno (prot. n. 5113) ai fini del rilascio del nulla osta.

A seguito del nulla osta e dell'ingresso in Italia del lavoratore, previo rilascio del relativo visto a cura dell'Ambasciata o Consolato italiano competente, il SUI convocherà il datore di lavoro e il lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, sede in cui è necessario produrre l'asseverazione. E' ragionevole ipotizzare che la convocazione non avverrà prima di 30-45 giorni dal rilascio del nulla osta.

2. L'art. 44 del D.L. 73/2022 stabilisce "la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro etc. è demandata ai professionisti di cui all'art. 1 Legge 12/79..."

A maggior chiarimento del contenuto della circolare INL n. 3/2022 , si chiede di sapere: La verifica deve essere fatta prendendo in esame cosa? Un periodo pregresso? Se sì su quale arco temporale? Oppure solo sulla congruità delle condizioni indicate nella domanda di ingresso (CCNL applicato, mansione, livello, durata, ecc.)?

La previsione si riferisce alla congruità delle condizioni indicate nella domanda di ingresso in relazione al CCNL applicato ai lavoratori in questione.

3. Verifica capacità patrimoniale: la circolare INL n. 3/2022 prevede il possesso, in relazione a ciascun lavoratore da assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui. Ma quali sono i lavoratori da considerare? Solo quelli richiesti con i flussi o tutti quelli in forza o quelli calcolati in via previsionale?

L'importo del reddito o del fatturato indicato fanno riferimento al singolo lavoratore da assumere, ferma restando la valutazione della complessiva congruità della capacità economica in relazione agli obblighi retributivi e contributivi connessi alla sia platea dei lavoratori in forza che quelli di cui si richiede l'assunzione.

**Consulenti del Lavoro**

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.itpec: consigionazionale@consulnetidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 14 luglio 2022

COMUNICATI E NOTIZIE**Allegati: 1****VIA EMAIL.**

Ai Presidenti dei Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro

LL. II.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Riunione Tavolo tecnico Agenzia delle Entrate. Report informativo.

Con la presente si comunicano i risultati delle interlocuzioni del tavolo tecnico tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine e l'Agenzia delle Entrate.

Nel corso degli ultimi incontri è proseguita la disamina delle maggiori criticità evidenziate dai Consulenti del Lavoro nel riscontrare gli avvisi di irregolarità riferiti al modello 770 e ci si è soffermati sulla illustrazione della nuova funzione "*Consegna documenti e istanze*" implementata dall'Agenzia per agevolare l'interazione telematica con l'utenza di riferimento.

Di seguito si riportano i relativi dettagli.

1. **Diffusione servizio "*Consegna documenti e istanze*" e Rilevazione Customer Satisfaction per Consulenti del lavoro**

Il servizio consente all'utente in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del sito dell'Agenzia di inviare documenti e istanze agli uffici dell'Agenzia, sia a seguito di una specifica richiesta dell'Agenzia che su iniziativa spontanea. È possibile utilizzare il servizio per esigenze personali oppure per conto di soggetti assistiti. Si possono inviare fino a 10 file della dimensione massima di 20MB ognuno. Oltre che file in formato PDF e TIF/TIFF, è possibile inviare file firmati digitalmente nei formati PAdES e CADES.

Il canale è sempre aperto e permette, inoltre, di ottenere la ricevuta di protocollazione analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in Ufficio, ma senza doversi recare fisicamente allo sportello. Fornendo l'indirizzo pec



o la mail e/o un numero di cellulare, è possibile ricevere l'avviso di disponibilità della ricevuta di consegna o della ricevuta di scarto, qualora l'invio non vada a buon fine.

Per avere un'informazione più dettagliata delle funzionalità del suddetto servizio, si invita preliminarmente a consultare il materiale informativo, già pubblicato sulla pagina dedicata del sito dell'Agenzia, al seguente link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/consegna-documenti>

nel cui interno è presente il materiale illustrativo e la guida (qui allegata). È inoltre disponibile un video esplicativo pubblicato sul canale social YouTube al link:

<https://www.youtube.com/watch?v=aKLUue9CCB0>.

Si è convenuto di diffondere la presente informativa ai Consulenti del Lavoro affinché, in qualità di utenti privilegiati, utilizzino il nuovo servizio apprezzandone l'utilità. In proposito è stato deciso di prorogare l'indagine di *customer satisfaction*, attualmente in corso, e che prevede al termine dell'utilizzo del servizio Consegna documenti e istanze la compilazione di un breve questionario di gradimento, al cui esito sono affidati futuri interventi di modifica del servizio.

A completamento dell'indagine quantitativa, rappresentanti del Consiglio nazionale parteciperanno ad un focus group specificatamente dedicato ai Consulenti del Lavoro finalizzato ad evidenziare criticità di funzionamento del servizio e le necessarie implementazioni.

2. Avviso di irregolarità riferiti al modello 770/2019 periodo d'imposta 2018 relativi all'errata esposizione delle addizionali regionali e comunali.

Tra le criticità più ricorrenti che necessitano dell'individuazione di una soluzione tecnica condivisa vi è quella riguardante l'esposizione nella dichiarazione delle addizionali regionali e comunali nei casi di passaggio di un lavoratore da un sostituto d'imposta all'altro e di operazioni straordinarie con o senza estinzione di uno dei soggetti giuridici, con operazione del relativo conguaglio fiscale.

Gli avvisi di irregolarità scaturiscono principalmente dalla esposizione nelle caselle 23, 24, 25 e 28 delle CU, trasmesse dal soggetto conguagliante, di importi trattenuti dal precedente sostituto.

L'incertezza operativa si è generata per una non corretta interpretazione delle indicazioni fornite nelle istruzioni per la compilazione delle CU, superata per gli anni d'imposta 2019 e successivi dalla specificazione che questi importi non vanno compresi nelle caselle 24 e 28 in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il precedente sostituto e nemmeno nelle caselle 23 e 25 nei casi di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e comunque nei casi in cui sono state effettuate operazioni straordinarie con estinzione o meno del precedente soggetto.



In questi casi, le caselle 24 e 28 dovevano essere esposte a zero e non comprensive degli importi già indicati nelle caselle 544, 545, 546 relative ai conguagli per redditi erogati da altri soggetti, mentre le caselle 23 e 25 dovevano riportare esclusivamente le trattenute effettuate dal sostituto conguagliante.

Per agevolare il lavoro dei Consulenti del Lavoro nella sistemazione dei preavvisi di irregolarità e contemporaneamente quello degli operatori dell'Agenzia si è convenuto di individuare delle formulazioni standard (allegate al presente Report) delle motivazioni da utilizzare nelle istanze di annullamento o rettifica da presentare tramite il canale CIVIS, previo invio della CU sostitutiva contenente le dovute correzioni in relazione ai dipendenti interessati.

Nel ringraziare per la collaborazione, si segnala l'opportunità della trasmissione, dei contenuti del seguente report, a tutti iscritti ad opera dei Consigli Provinciali.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Francesca Maione

FD/GM/FM/sr



Consistenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
 Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma
 Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
 e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
 pec: consigionazionale@consulnetidellavoropec.it
 C.F.: 80148330584



Allegato al Report informativo della riunione Tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e Consiglio nazionale del 24 maggio 2022.

Per la soluzione dei preavvisi di irregolarità relativi al mod. 770 con casistica relativa ai casi di CONGUAGLIO CU SENZA INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO e CONGUAGLIO CU CON CESSAZIONE DEL PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO, si suggeriscono le seguenti tracce di motivazione da utilizzare nelle istanze Civis, previo invio della CU sostitutiva contenenti le dovute correzioni relativamente ai dipendenti interessati:

a) CONGUAGLIO CU SENZA INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

MOTIVAZIONE:

Il sostituto conguagliante CF _____, nelle CU/2019 trasmesse per i dipendenti di seguito elencati, ha esposto l'importo dell'addizionale regionale di cui al punto 23 e il saldo dell'addizionale comunale di cui al punto 25 comprensivo dell'ammontare trattenuto dal precedente sostituto CF _____. Si chiede pertanto la correzione della comunicazione di irregolarità n _____ mediante scomputo di quanto certificato nelle CU (conguagliate) trasmesse dal precedente sostituto.

Per i dipendenti interessati dall'anomalia è stata inviata la CU sostitutiva

CF dipendenti

b) CONGUAGLIO CU CON CESSAZIONE DEL PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO

MOTIVAZIONE:

Il sostituto conguagliante CF _____, nelle CU/2019 trasmesse per i dipendenti di seguito elencati, ha erroneamente compilato i punti 24 e 28 indicando l'importo dell'addizionale regionale e del saldo dell'addizionale comunale trattenuto in sede di cessazione del rapporto di lavoro dal precedente sostituto CF _____. Si chiede pertanto la correzione della comunicazione di irregolarità n _____ considerando pari a zero i predetti importi.

Per i dipendenti interessati dall'anomalia è stata inviata la CU sostitutiva

CF dipendenti

